



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLE RISORSE UMANE

UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE

Via Garibaldi, 44 –Tel. 091/740 28 53 Fax 091/740 28 06

e-mail: acquisizionerisorseumane@comune.palermo.it

e-mail certificata: settorerisorseumane@cert.comune.palermo.it

Palermo, 26 novembre 2014

N. 962432

Responsabile della U.O.: Esp. Amm. Dott.ssa Valeria Palmisano tel. 091/7402896

Responsabile del procedimento: Esp. Amm. Dott. Corrado Di Prima tel. 091/7402800

OGGETTO: Rimborso spese legali –chiarimenti relativi alla circolare n. 949765 del 21.11.2014

**Ai Sig.ri Dirigenti e/o Responsabili dei Servizi
A tutti i Lavoratori in servizio
presso gli Uffici Comunali
e p.c. Al Sig. Segretario Generale**

Facendo seguito alla circolare n. 949765 del 21.11.2014, si forniscono ulteriori precisazioni.

Il c.d. gradimento rispetto all'individuazione del legale è previsto dalle disposizioni contrattuali che disciplinano il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali ed, in particolare, dall'art. 28 del CCNL del 14.09.2000¹ e dall'art. 12 del CCNL relativo all'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2000 – 2001².

Il riferimento al concetto di “comune gradimento” evidenzia chiaramente la necessità di una preventiva valutazione dell'amministrazione in merito al legale designato. Ma in realtà tale comunicazione, rendendo partecipe l'Amministrazione del procedimento che coinvolge il dipendente, consente altresì di verificare la sussistenza di un effettivo interesse ad agire nel giudizio in cui è coinvolto il dipendente stesso.

¹ secondo cui “l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente **da un legale di comune gradimento...**”;

² secondo cui “l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente **da un legale di comune gradimento.**”

Questo Ufficio intende rispondere tempestivamente al dipendente, prendendo atto della nomina e comunicando i parametri previsti per l'eventuale rimborso.

In ogni caso va precisato che nessuna norma fissa un termine entro cui l'Ente deve esprimere le proprie valutazioni sull'opportunità o meno di nominare un legale di “*comune gradimento*” con il dipendente convenuto in giudizio, nonché sul nominativo del legale stesso.

Si precisa, infine, che l'omissione di una simile comunicazione ha dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali e a dubbi interpretativi che hanno coinvolto lo scrivente ufficio.

In giurisprudenza, infatti, a fronte di pronunce che ammettono ugualmente il rimborso, nella concorrenza di tutte le altre condizioni di legge, ve ne sono altre secondo cui in mancanza di preventivo coinvolgimento dell'ente nulla è dovuto a titolo di rimborso.

Per quanto concerne l'affermazione secondo cui “la disciplina sul rimborso non si applica ai dipendenti assicurati”, è opportuno richiamare la seconda parte dell'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 secondo cui “*La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1*” e dell'art. 12 del CCNL relativo all'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2000 – 2001, secondo cui “*la disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell'art.7 del CCNL del 27.2.1997*”.

Chiaramente la copertura assicurativa non riguarda la chiamata in giudizio del dipendente innanzi alla Corte dei conti, per responsabilità amministrativo-contabile (nulla in base all'art. 3 comma 59 della legge n. 244/2007), bensì eventuali *responsabilità per le perdite patrimoniali involontariamente (colpa lieve) cagionate a terzi in conseguenza di atti e/o omissioni, di cui i dirigenti o i dipendenti assicurati debbano rispondere a norma di legge nell'espletamento di loro mansioni e/o funzioni, compresi i fatti colposi commessi da persone di cui l'assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge* (cfr. art. 11 del Capitolato della polizza attualmente vigente - *Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza)*).

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Antonella Ferrara**